Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 25 agosto 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 477.
Caratteristiche tecniche delle marche di taglio inferiore alle 500 lire, stampate con il sistema rotocalcografico. Pag. 6019

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 478.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa Pag. 6020

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 479.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna Pag. 6021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1972, n. 480.
Riconoscimento della personalità giuridica della « Venerabile arciconfraternita della misericordia », con sede in Navacchio Pag. 6024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. 481.
Autorizzazione all'istituto dei ciechi « Rittmeyer » di Trieste ad accettare una eredità Pag. 6024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Cagliari » e approvazione del relativo disciplinare di produzione Pag. 6024

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1972.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Trebbiano d'Abruzzo » e approvazione del relativo disciplinare di produzione Pag. 6027

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne » in Verona. Pag. 6029

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXVI Salone internazionale delle calzature, del cuoio e degli affini IV MICAM » in Milano Pag. 6029

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.
Disposizioni per la corresponsione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella campagna 1972-73 Pag. 6030

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Arpino Pag. 6030

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Esperia Pag. 6031

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 agosto 1972.
Proroga gestione commissariale del comune di Guglionesi. Pag. 6031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustiza: Trasferimento di notai. Pag. 6032

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello Pag. 6032

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Paolo di Civitate Pag. 6032

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia Pag. 6032

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 6032

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dalle acque del fiume Magra in comune di Ameglia Pag. 6032

Ministero del tesoro:

Esito di ricorso Pag. 6032

Media dei cambi e dei titoli Pag. 6033

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 341-MI ». Pag. 6033

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 2-BG ». Pag. 6033

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 395-AL ». Pag. 6033

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 380-FI ». Pag. 6033

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 340-MI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 279-FI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 273-FI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 288-MI ». Pag. 6034

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 221-FI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 200-MI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 203-FI » Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 286-MI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 768-MI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 102-FI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 741-MI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 620-MI ». Pag. 6034

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 484-MI ». Pag. 6034

Esito di ricorso Pag. 6034

Ministero delle finanze: Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) numero 122/67 (settore uova), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 825/72, n. 826/72, n. 902/72 e n. 1003/72 Pag. 6035

Prefettura di Trieste: Ripristino di cognomi nella forma originaria Pag. 6035

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria meccanica. Pag. 6036

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria. Pag. 6041

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lissone Pag. 6046

Ufficio medico provinciale di Venezia: Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Venezia Pag. 6047

Ufficio medico provinciale di Ferrara: Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara Pag. 6047

REGIONI

Regione Umbria:

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. **14.**

Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne Pag. 6048

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 221 DEL 25 AGOSTO 1972:

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di ventitre sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale unico delle Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali in servizio permanente.

Concorso per il reclutamento di trentadue sottotenenti in servizio permanente effettivo dei servizi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di dodici tenenti in servizio permanente effettivo del servizio di commissariato ruolo commissari.

Concorso per la nomina di cento tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali medici.

Concorso per la nomina di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario ruolo ufficiali chimici farmacisti.

Concorso per la nomina di tredici tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio veterinario.

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo dei servizi tecnico di artiglieria, della motorizzazione e chimico fisico (per il corso di specializzazione nucleare).

Concorso, per titoli, integrato da due prove pratiche di direzione di banda, al posto di maestro direttore della banda dell'Esercito.

Concorsi, per titoli, per la nomina di trentotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli normali delle Armi di fanteria, artiglieria e genio da ammettere alle scuole di applicazione d'arma in Torino.

(10050 a 10059)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. 477.

Caratteristiche tecniche delle marche di taglio inferiore alle 500 lire, stampate con il sistema rotocalcografico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, recante norme sull'imposta di bollo e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1962, concernente la determinazione delle caratteristiche tecniche di una speciale carta bollata e di speciali marche per gli atti giudiziari;

Visto il regolamento approvato col regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, per l'esecuzione della legge 2 maggio 1872, n. 806, sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento e del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive disposizioni;

Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, recante norme per il riordinamento del servizio metrico e modifica dei diritti metrici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 857, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1969, concernente la determinazione della forma, tagli e delle altre caratteristiche delle marche pesi, misure e marchio;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, che approva il testo di legge delle tasse sui contratti di borsa e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 374, concernente la determinazione della forma, tagli ed altre caratteristiche delle marche « Industria e Commercio » per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata; delle marche per concessioni governative — atti amministrativi, per atti esteri — passaporti, per patenti di guida autoveicoli, per l'Ente nazionale per la protezione degli animali; dei foglietti bollati e delle marche per contratti di borsa; delle marche pesi — misure e marchio e delle marche radiofoniche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, n. 701, concernente l'istituzione e le caratteristiche di marche di concessioni governative — atti amministrativi — nel valore da L. 400;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta l'opportunità di effettuare la stampa delle marche da bollo per atti giudiziari, delle marche pesi, misure e marchio, delle marche per contratti di borsa e delle marche per concessioni governative — atti amministrativi — di taglio inferiore alle lire 500 con il sistema rotocalcografico;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Marche da bollo per atti giudiziari

Le marche da bollo per atti giudiziari nei valori da L. 100, 200, 300 e 400 sono stampate con il sistema rotocalcografico su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 20 × 24 e nel formato stampa di mm. 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri.

Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta, identica per tutti i valori, poggia sul lato corto del formato ed è costituita dal simbolo della bilancia a due piatti che spicca su di un fondo dello stesso colore degradante dallo scuro al chiaro, dal bordo al centro, e da una fascia posta su tre lati, di fianco e sopra la bilancia sulla quale è posta la leggenda « MARCHE PER ATTI GIUDIZIARI » in carattere bastone scuro e da una basetta, di colore diverso nelle marche a due colori, recante il valore « LIRE ..... » in cifre.

Colori:

L. 100 verde grigio (un solo colore);
L. 200 grigio azzurro (vignetta) e turchese (base);
L. 300 lilla (vignetta) e verde smeraldo (base);
L. 400 azzurro violaceo (vignetta) e verde (base).

Art. 2.

Marche pesi, misure e marchio

Le marche pesi, misure e marchio sono stampate con il sistema rotocalcografico su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 51,5 × 31 e nel formato stampa di mm. 48,5 × 27,5.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta trenta esemplari a due sezioni.

La vignetta, identica per tutti i valori, è formata da due parti unite tra di loro da una doppia striscia verticale a mezza tinta, destinata alla perforazione atta a facilitare la separazione delle due sezioni.

La parte sinistra della vignetta è costituita da due cornucopie verticali poste ai lati che poggiano in basso sopra le pieghe di un cartiglio contenente in carattere maiuscolo chiaroscurato scuro la leggenda « LIRE ..... » con il valore espresso in lettere. In alto un altro cartiglio, che poggia su di un trionfo di frutta a foglie uscenti dalle cornucopie, reca la leggenda « PESI MISURE E MARCHIO » in caratteri maiuscoli chiari, ombreggiati. Lo spazio racchiuso tra le due cornucopie reca il valore in cifre della marca in carattere chiaro ombreggiato su di un fondino a tono disuniforme; fondino a carattere nelle marche a due colori sono stampati in colore diverso dal contorno.

La parte destra della vignetta differisce dalla sinistra nel solo spazio racchiuso dalle cornucopie, ove è riprodotta una antica bilancia a due piatti, che spicca su di un fondino disuniforme; il fondino e la bilancia nelle marche a due colori sono di colore diverso dal contorno.

Colori:
L. 5 grigio violaceo;
L. 10 - bruno;
L. 20 rosso porpora;
L. 30 blù lavagna;
L. 40 verde smeraldo;
L. 50 giallo arancio;
L. 100 verde bottiglia;
L. 150 lilla (contorno) e azzurro (fondino);
L. 200 verde (contorno) e giallo (fondino);
L. 300 vermiglione (contorno) e blu (fondino);
L. 400 marrone scuro (contorno) e verde pisello (fondino).

Art. 3.

Marche per contratti di borsa

Le marche per contratti di borsa nei valori da L. 50 e 100 sono stampate con il sistema rotocalcografico su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 40 × 24 e nel formato stampa di millimetri 37 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta cinquanta esemplari a due sezioni.

La vignetta, identica per i due valori, è costituita da due parti diverse, ma con inquadratura simile, unite tra loro da una zona stampata a mezza tinta a due toni, destinata alla perforazione atta a facilitare la separazione delle due sezioni. Le due parti della vignetta sono separate tutto intorno dalle zone riservate alla perforatura da un sottile filo di contorno.

Nella parte sinistra della vignetta, su di un fondino a tinta unita, riquadrato da una cornice, spiccano in alto ed in basso due cartigli recanti rispettivamente le leggende « REPUBBLICA ITALIANA » su due righe in carattere maiuscolo e « L. 50 » o « L. 100 ». I due cartigli sono collegati ai lati da due festoni verticali di foglie di alloro e bacche, formando un riquadro entro cui,' in una formella incorniciata, è posta su più righe la leggenda « TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA » in carattere maiuscolo chiaro.

Nella parte destra della vignetta i due cartigli in alto e in basso recano rispettivamente la leggenda su due righe « TASSA SUI CONTRATTI DI BORSA » in carattere maiuscolo ed il valore « L. 50 » o « L. 100 ». Nel riquadro centrale, formato dai cartigli e dai festoni, è impressa la effigie di fronte dell'Italia turrita posta entro una nicchia a tutto sesto che reca intorno la leggenda « REPUBBLICA ITALIANA » in carattere maiuscolo scuro.

Art. 4.

Marche per concessioni governative atti amministrativi

Le marche per concessioni governative - atti amministrativi nei valori da L. 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 400 sono stampate con il sistema rotocalcografico su carta bianca liscia, filigranata in chiaro, nel formato carta di mm. 20 × 24 e nel formato stampa di mm. 17 × 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio delle marche. La dentellatura è costituita da 14 dentelli di perforatura ogni due centimetri. Ogni quartino presenta 100 esemplari.

La vignetta, identica per tutti i valori, poggia sul lato corto del formato ed è separata da un sottile filo di contorno dallo spazio riservato alla perforazione. Reca al centro una sagoma ovale, che nelle marche a due colori è stampata in colore a sè, nella quale è riprodotta l'effigie della Dea Roma. In alto un cartiglio nel quale è impressa in carattere chiaroscurato scuro la leggenda « CONCESSIONI GOVERNATIVE ».

Intorno all'ovale, nella zona inferiore, è posta la leggenda « ATTI AMMINISTRATIVI » in carattere bastone chiaro. In basso un altro cartiglio, di dimensioni superiori del precedente, reca il valore « LIRE ..... » scritto in cifre.

Colori:
L. 50 rosso porpora;
L. 100 ardesia;
L. 150 verde bottiglia (contorno) e viola (ovale);
L. 200 rosso violaceo (contorno) e bleu violaceo (ovale);
L. 250 lilla (contorno) e verde (ovale);
L. 300 blu (contorno) e terra di Siena (ovale);
L. 400 bleu violaceo (contorno) e azzurro (ovale).

Art. 5.

I valori bollati di vecchio tipo restano tuttora in corso e continueranno a vendersi fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1972.

LEONE

PELLA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 141. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 478.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55, relativo agli istituti scientifici della facoltà di lettere e filosofia è modificato nel senso che l'istituto di filologia classica viene scisso nei due seguenti istituti:

Istituto di filologia greca;
Istituto di filologia latina.

Art. 74. — All'elenco degli istituti scientifici della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto quello di:

Istituto di scienze dell'informazione.

Art. 129. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di:

Ordinamento e gestione dell'azienda agricola.

Art. 138. — All'elenco degli istituti didattici e sperimentali appartenenti alla facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:

Istituto di anatomia e istologia degli animali domestici;

Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Nello stesso articolo l'istituto di patologia speciale clinica medica e polizia sanitaria muta denominazione in quella di istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria.

Gli articoli 201 202 e 205 relativi al corso di perfezionamento in ingegneria nucleare, annesso alla facoltà di ingegneria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 201 — Il corso ha la durata di un anno. Il corso di perfezionamento ha diverso contenuto per:

A) i laureati in ingegneria nucleare;
B) i non laureati in ingegneria nucleare.

Per coloro che appartengono alla categoria *A*), gli insegnamenti sono i seguenti:

A-1) Misure di fisica nucleare;
A-2) Complementi di costruzioni nucleari;
A-3) Metodi avanzati per l'analisi di sicurezza degli impianti nucleari;
A-4) Esercizio degli impianti nucleari.

Per coloro che appartengono alla categoria *B*), gli insegnamenti sono i seguenti:

B-1) Fisica nucleare;
B-2) Fisica dei reattori nucleari e reattori nucleari;
B-3) Misure di fisica nucleare;
B-4) Impianti nucleari terrestri e navali;
B-5) Costruzioni nucleari;
B-6) Sicurezza e dosimetria;
B-7) Teoria dei servomeccanismi applicata al controllo ed alla regolazione dei reattori;
B-8) Elettronica applicata agli impianti nucleari;
B-9) Chimica dei reattori;
B-10) Tecnologia dei materiali dei reattori. Trattamenti e separazione degli isotopi.

Detti insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche ed eventualmente da conferenze.

Art. 202. — Al termine del corso la facoltà rilascia un certificato di studi per il conseguimento del quale è necessario:

per gli appartenenti alla categoria *A*):
aver superato gli esami delle materie *A*-1), *A*-2), *A*-3), *A*-4) ed aver discusso davanti ad apposita commissione, nominata dal consiglio di facoltà, una relazione relativa ad una ricerca applicata all'ingegneria nucleare, cui il candidato abbia apportato contributi originali;

per gli appartenenti alla categoria *B*):
aver superato gli esami delle materie *B*-1), *B*-2), *B*-3), *B*-4), *B*-5), *B*-6) e alternativamente *B*-7) e *B*-8) oppure *B*-9) e *B*-10).

Art. 205. — La tassa e la soprattassa che gli iscritti sono tenuti a pagare sono quelle stabilite per gli studenti in corso.

La tassa di diploma è fissata in L. 6000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Gli eventuali contributi potranno essere fissati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, udito il consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 158. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 479.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Gli articoli da 461 a 466 relativi alla « Scuola di perfezionamento in urologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in urologia » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 461. — La scuola di specializzazione in urologia, alla quale sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, conferisce il diploma di specialista in urologia.

Art. 462. — Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono tre. Sono impartiti i seguenti insegnamenti, così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

1) Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato urogenitale;
2) Fisiologia dell'apparato urogenitale;
3) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
4) Le nefropatie mediche;
5) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
6) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
7) Batteriologia in urologia;
8) Farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Clinica urologica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico;
4) Nefrologia chirurgica;
5) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
6) Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
7) Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
8) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale;
9) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
10) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
11) L'anestesia ed il trattamento pre e post-operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Patologia e clinica urologica infantile;
3) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
4) Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
5) Urologia ginecologica.

Art. 463. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 464. — Sono disponibili dodici posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei tre anni di corso non dovrà essere superiore a trentasei.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le esercitazioni, le visite di istruzione e le eventuali conferenze; in caso contrario, non potranno conseguire le attestazioni di frequenza necessarie per essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 465. — Alla fine di ogni anno, gli iscritti sono tenuti a superare un esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie dell'anno di corso relativo per essere ammessi all'anno di corso successivo e precisamente:

1° *Anno*:

1) Anatomia e fisiologia dell'apparato urogenitale;
2) Le nefropatie mediche;
3) Batteriologia in urologia e farmacoterapia delle affezioni urogenitali.

2° *Anno*:

1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile, anatomia ed istologia patologica;
2) Semeiotica urologica (funzionale e di laboratorio) e tecnica strumentale e semeiologia endoscopica;
3) Patologia genitale femminile di interesse urologico; le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) Anatomia chirurgica dell'apparato urogenitale; anestesia e trattamento pre e post-operatorio del malato urologico;
5) Urologia ginecologica.

3° *Anno*:

1) Clinica urologica;
2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
3) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urogenitale;
4) Patologia e clinica urologica infantile;
5) Urologia ginecologica.

Art. 466. — Al termine del corso di studi, per il conseguimento del titolo di specialista, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione scritta di un argomento di urologia.

Il terzo comma dell'art. 498 relativo alla « Scuola di specializzazione in psichiatria » è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato a trentatre per i quattro anni di corso.

Gli articoli 507, 508, 509 relativi alla « Scuola di perfezionamento in puericultura e igiene infantile » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in puericultura » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 507 — Presso l'istituto di puericultura dell'Università di Bologna è istituita la scuola di specializzazione in puericultura, che conferisce il relativo titolo di specialista.

Essa ha la durata di tre anni e si propone di conferire la preparazione teorica pratica in biologia infantile e pediatria preventiva a laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione alla scuola viene effettuata per titoli, non possono essere ammessi più di ventiquattro allievi per l'intero corso degli studi.

Art. 508. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Peculiarità anatomo-fisiologiche dell'età evolutiva;
Elementi di genetica medica ed eugenetica;
Elementi di puericultura perinatale;
Auxologia;
Alimentazione e dietetica dell'età infantile;
Elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

Psicologia ed igiene mentale nell'età evolutiva;
Igiene ed assistenza nell'età evolutiva;
Profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
Elementi di medicina scolastica;
Legislazione ed assistenza sociale all'infanzia.

3° *Anno*:

Tirocinio pratico presso l'istituto dove la scuola ha sede od altre istituzioni od enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

Art. 509. — Durante gli anni di corso saranno svolte esercitazioni pratiche e conferenze su argomenti di puericultura. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario che saranno stabiliti dal consiglio direttivo della scuola.

Alla fine di ognuno dei primi due anni gli iscritti dovranno sostenere l'esame di profitto sulle materie di insegnamento in un gruppo unico.

Al termine del terzo anno l'allievo sosterrà un esame teorico generale, ed un esame pratico, per essere ammesso all'esame di diploma.

Eventuali abbreviazioni di corso potranno essere accordate su parere favorevole del consiglio della scuola.

L'art. 513, relativo alla « Scuola di specializzazione in medicina del lavoro » è modificato nel senso che il numero degli iscritti è aumentato a dieci per ciascun anno di corso.

Gli articoli da 515 a 519, relativi alla « Scuola di perfezionamento in tisiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 515. — La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio conferisce il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 516. — Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono tre.

Sono impartiti i seguenti insegnamenti, così distribuiti per ciascun anno di corso:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;

3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

6) Microbiologia;

7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

2) Clinica della tubercolosi (biennale);

3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

4) Fisiopatologia speciale delle tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

5) Broncologia;

6) Radiologia dell'apparato respiratorio;

7) Profilassi della tubercolosi;

8) Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) Clinica della tubercolosi (biennale);

2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 517. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli e con un colloquio orale.

Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti, l'ammissione avverrà con l'integrazione di una prova scritta.

I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze.

Art. 518. — Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni.

Art. 519. — Alla fine di ogni anno, gli iscritti che abbiano conseguito le attestazioni di frequenza sul relativo libretto, sono tenuti a superare tutti gli esami di profitto di ogni anno di corso e per singola materia, per il passaggio all'anno di corso successivo.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Gli articoli da 520 a 524 relativi alla « Scuola di perfezionamento in medicina generale » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in medicina interna » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 520. — Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, della durata di cinque anni, che conferisce il diploma di specialista in medicina interna.

Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione rigorosamente documentata di avere già preparazione e servizio specifici, e specifica attività scientifica di riconosciuto merito in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione di corso deve essere rigorosamente e dettagliatamente motivata dal consiglio direttivo della scuola.

Art. 521. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Malattie infettive, disreattive e del sangue;

Istituzioni di terapia;

Anatomia ed istologia patologica (biennale);

Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardio-vascolare;

Microbiologia e sierologia;

Chimica clinica;

Anatomia ed istologia patologica (biennale);

Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio;
Malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

Genetica medica;
Semeiotica oculistica (5° anno);
Semeiotica ginecologica (5° anno);
Psicologia medica (3° anno);
Radiologia;
Applicazioni diagnostiche e terapeutiche nella medicina nucleare (3° a 4° anno);

Semeiotica dermatologica.

Art. 522. — L'iscrizione alla scuola avviene per titoli. Nel caso che le domande di iscrizione superino il numero dei posti disponibili l'ammissione avverrà per titoli ed esami.

Art. 523. — Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà superare i cinquanta iscritti.

Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite mediche, gli ambulatori, nonchè di prestare, se richiesti, servizio nella clinica come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 524. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo. Gli esami biennali e quinquennali saranno superati rispettivamente alla fine del biennio e alla fine del quinquennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su materie oggetto del corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 143. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 1972, n. 480.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Venerabile arciconfraternita della misericordia », con sede in Navacchio.

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Venerabile arciconfraternita della misericordia », con sede in Navacchio (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 157. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972, n. 481.

Autorizzazione all'istituto dei ciechi « Rittmeyer » di Trieste ad accettare una eredità.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'istituto dei ciechi « Rittmeyer » di Trieste viene autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signora Luisa Cocali, ved. Steiner, con testamento pubblico in data 15 settembre 1969, registrato con repertorio n. 10999 in data 23 gennaio 1970 al n. 119/1/167 dal notaio Bonardi avv. Giovanni Antonio di Salò (Brescia), costituita dalla nuda proprietà delle unità condominiali iscritte nella P.T. 12115 di Trieste, ubicate a Trieste nell'edificio civico di via Valdirivo n. 29, per un valore dichiarato di lire 76.500.000, riservando il diritto di usufrutto sull'immobile a favore del nipote Bruno Dal Sasso. L'ufficio tecnico erariale di Trieste, eseguita una perizia estimativa, ha attribuito all'immobile il valore residuo di L. 61.498.465, riconoscendolo attivo ai fini assistenziali.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 153. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Cagliari » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Moscato di Cagliari », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Moscato di Cagliari » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1971, n. 125;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari », ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, *i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni* diversi da quello indicato nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15 % del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Moscato di Cagliari ». Di tali vigneti verrà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Moscato bianco » e le uve provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi non possono concorrere alla produzione del vino « Moscato di Cagliari » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale Camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino *« Moscato di Cagliari » liquoroso in corso di in*vecchiamento, devono farne denuncia al competente Istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto Istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le *partite di vini invecchiate o in corso di invecchia*mento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto Istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come *vino a denominazione di origine « controllata »*, la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Moscato di Cagliari » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Isti*tuti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle* foreste per la repressione delle frodi, competenti per

territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli Istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 35

Disciplinare di produzione per il vino « Moscato di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Moscato di Cagliari » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Moscato bianco. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Moscato di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 m. sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Moscato di Cagliari » non deve essere superiore a 90 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di invecchiamento e di preparazione del vino « Moscato di Cagliari » devono essere effettuate nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Moscato di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Moscato di Cagliari » è preparato per il consumo nei seguenti tipi: « dolce naturale », « liquoroso dolce naturale », da indicarsi in etichetta, che devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

« *dolce naturale* »:

colore: giallo dorato, brillante;
odore: intenso aroma caratteristico;
sapore: squisitamente dolce, vellutato che ricorda l'uva;
gradazione alcoolica complessiva minima: 16°, di cui almeno 13° svolta ed un minimo da svolgere di 3° gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

« *liquoroso dolce naturale* »:

colore: giallo dorato, brillante;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica complessiva minima: « liquoroso dolce naturale » 17,5° di cui almeno 15° svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi;
acidità totale minima: 3,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino « Moscato di Cagliari » liquoroso dolce naturale, qualora sia sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 1 anno, può portare in etichetta la qualificazine « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcoolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Moscato di Cagliari » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Moscato di Cagliari » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28. del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10095)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Trebbiano d'Abruzzo » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Trebbiano d'Abruzzo » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per l'Abruzzo;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione per il vino « Trebbiano d'Abruzzo » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1971, n. 329;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Trebbiano d'Abruzzo » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Trebbiano d'Abruzzo » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 20 % del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Trebbiano d'Abruzzo » e non concorrano alla produzione del detto vino.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo Albo.

Art. 4.

Al vino « Trebbiano d'Abruzzo » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento a condizione che, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinate ad essere esportate allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di 6 mesi. All'atto della ces-

sione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore, convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1972

LEONE

NATALI — FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 6

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Trebbiano d'Abruzzo» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dai vitigni:

Trebbiano d'Abruzzo (Bombino bianco) e/o Trebbiano toscano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni: Malvasia Toscana (Malvasia del Chianti), Cococciola e Passerina (Biancame), presenti nei vigneti in misura massima del 15 %.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» devono essere prodotte nella circoscrizione territoriale della regione abruzzese e ottenute unicamente da vigneti ubicati in terreni collinari o di altopiano, la cui altitudine non sia superiore ai 500 m sul livello del mare ed eccezionalmente ai 600 m per quelli esposti a mezzogiorno, nonchè da quelli degradanti verso il mare con esclusione dei fondo-valle umidi.

In particolare i territori interessati alla produzione del vino «Trebbiano d'Abruzzo» comprendono:

1) *in provincia di Chieti l'intero territorio dei comuni di:*

Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bomba, Bucchianico, Canosa Sannita, Casandritella, Casalanguida, Casalincontrada, Carpineto Sinello, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Celenza sul Trigno, Chieti, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Francavilla, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Lentella, Miglianico, Monteodorisio, Mozzagrognia, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Buono, Sant'Eusanio del Sangro, San Giovanni Teatino, Santa Maria Imbaro, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Vacri;

e parte dei comuni di:

Roccamontepiano e Fara F. Petri: rimangono inclusi i territori comunali siti ad est della provinciale Serramonachesca-Roccamontepiano ed, a nord della strada vicinale, parte in carrareccia e parte brecciata, Roccamontepiano-Fara F. Petri, che tocca le quote 439, 442, 427, 385, 353, 302, 267 e 232 e, del comune di Fara F. Petri, la zona ad est del fiume Foro e del fosso Vesola-San Martino;

Guardiagrele: zona est della strada provinciale che collega i territori comunali di Filetto con Casoli, passante per la stazione di Guardiagrele e S. Domenico;

Palmoli: zona a nord del Fosso dell'Immerse e ad est del Fosso di Fonte Carracina.

2) *In provincia dell'Aquila l'intero territorio dei comuni di:*

Acciano, Anversa degli Abruzzi, Balsorano, Bugnara, Canistro, Capestrano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Cocullo, Corfinio, Fagnano Alto, Fontevecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Introdacqua, Molina Aterno, Morino, Ofena, Pacentro, Poggio, Picenze, Pratola Peligna, Pettorano sul Gizio, Prezza, Raiano, Rocca Casale, San Demetrio nei Vestini, Sant'Eusanio Forconese, San Vincenzo Valle Roveto, Secinaro, Sulmona, Tione, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia, Vittorito.

3) *In provincia di Pescara l'intero territorio dei comuni di:*

Alanno, Bolognano, Bussi, Cappelle sul Tavo, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitella Casanova, Civitaquana, Collecorvino, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pianella, Pietranico, Picciano, Pescara, Popoli, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani, Vicoli;

e parte dei comuni di:

Farindola: zona ad est delle strade provinciali: Penne-Arsita bivio Cupoli-Farindola, Farindola-Montebello di Bertona;

Montebello di Bertona: zona ad est delle strade provinciali: Montebello-Farindola e Montebello-Vestea:

Brittoli: zona ad est di una linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dalla strada Brittoli-Vicoli, nel tratto che va dal confine comunale a Brittoli, dal sentiero che partendo dalla suddetta strada, nei pressi di Brittoli, tocca le quote 631, 547 e 614, ed un tratto della carregiabile, sita ad est dell'abitato S. Vito, che va ad incontrare la carrareccia che passa per F.te Canale e porta a Boragna. Da Boragna la delimitazione si identifica col sentiero che porta a Pezzigliari e da qui prosegue fino al confine comunale (quota 542);

Corvara: zona ad est di una linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dal sentiero che partendo dal confine comunale (q. 542), nei pressi della q. 581 incontra e segue, sempre verso sud, la mulattiera che tocca la quota 561 e quindi a q. 572 prosegue con la carrareccia prima, e con la strada poi, che passa per Corvara. Oltrepassata la chiesa riprende il sentiero e la mulattiera che passa per il cimitero e per la quota 719 ed a colle Pizzuto incontra il limite comunale;

Pescosansonesco: zona ad est di una linea di delimitazione — con orientamento nord-sud — rappresentata dalla mulattiera che partendo dal limite comunale, tocca le q.te 661, 608, 579 e nei pressi dell'abitato di Pescosansonesco si immette sulla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio per immettersi nuovamente — poco dopo — sulla mulattiera che passa nei pressi delle case site a quota 574.

La delimitazione segue poi la suddetta mulattiera che, prima di giungere a C.le Grottà, abbandona per congiungersi, nei pressi del km. 8 + 630, alla strada Pescosansonesco-Pescosansonesco Vecchio che segue per circa 250 m dove incontra e segue il sentiero che, dopo aver toccato q. 410, giunge al limite comunale;

Lettomanoppello: zona a nord di una linea di delimitazione — con orientamento est-ovest — costituita dalla mulattiera che partendo dal F.sso Pignataro giunge a quota 492 e, prosegue, verso sud, per la carrareccia che porta a Madonna di Conicella. Da Madonna di Conicella segue verso ovest il canale che si immette sul F. Lavinio, coincidente con il confine comunale;

Serramonacesca: zona a nord della strada provinciale Manoppello-Serramonacesca e del fiume Alento.

4) *In provincia di Teramo l'intero territorio dei comuni di:*

Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castel Castagno, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Montefino, Montorio al Vomano, Morrodoro, Mosciano, Nereto, Notaresco, Penna S. Andrea, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant'Egidio, Sant'Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia, e la frazione di Trignano del comune di Isola del Gran Sasso d'Italia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Trebbiano d'Abruzzo», devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

Sono pertanto da considerare idonei — ai fini della iscrizione all'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 — unicamente i vigneti ubicati su terreni che rispondono alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 3.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 175 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 140 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso un'accurata cernita.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Il vino « Trebbiano d'Abruzzo » non può essere immesso al consumo prima del 1° marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Trebbiano d'Abruzzo » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Trebbiano d'Abruzzo », all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino;
odore: vinoso gradevole, delicatamente profumato;
sapore: asciutto, sapido, vellutato, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata « Trebbiano d'Abruzzo » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Sulle bottiglie, fiaschi o altri recipienti contenenti il vino di cui sopra, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, castelli, zone e località comprese nella zona di produzione di cui al precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Trebbiano d'Abruzzo » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(10092)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne » in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal Presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Salone internazionale delle attività zootecniche Eurocarne », che avrà luogo a Verona dal 4 all'8 ottobre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 agosto 1972.

p. *Il Ministro:* TIBERI

(9972)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XXXVI Salone internazionale delle calzature, del cuoio e degli affini IV MICAM » in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XXXVI Salone internazionale delle calzature, del cuoio, delle macchine e de-

gli affini IV MICAM », che avrà luogo a Milano dall'8 all'11 settembre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 3 agosto 1972.

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9973)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1972.

Disposizioni per la corresponsione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella campagna 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1971, emanato di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, con il quale, in attuazione delle norme delle Comunità economiche europee stabilite in materia, reca disposizioni per la corresponsione delle integrazioni di prezzo ordinaria e supplementare ai semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nelle campagne 1971-72 e successive;

Visto il regolamento n. 1569/72 del 20 luglio 1972 del Consiglio dei Ministri delle Comunità economiche europee che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone della campagna 1972-73, nonchè il relativo regolamento di esecuzione n. 1576/72 del 24 luglio 1972 della commissione, relativo agli importi differenziali per gli stessi semi;

Atteso che, per l'attuazione delle norme contenute nei citati regolamenti comunitari n. 1569/72 e n. 1576/72, occorre emanare le disposizioni necessarie per la corresponsione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone prodotti nella campagna 1972-73 e spettanti alle stesse ditte alle quali compete l'integrazione ordinaria di cui al richiamato decreto ministeriale 2 dicembre 1971,

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento alla stessa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, provvede alla corresponsione agli aventi diritto all'integrazione ordinaria, di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1971, degli importi differenziali concessi con il regolamento (C.E.E.) n. 1569/72 per i semi di colza e di ravizzone prodotti negli altri Paesi della Comunità nel corso della campagna 1972-73 e messi sotto controllo in Italia, per la disoleazione, dal 26 luglio 1972 al 30 luglio 1973.

La corresponsione degli importi differenziali deve essere effettuata con l'osservanza delle norme contemplate dal regolamento (C.E.E.) n. 1576/72 del 24 luglio 1972 ed in quelli successivi, nonchè dalle disposizioni e modalità contenute nel presente decreto.

Art. 2.

L'A.I.M.A. provvede direttamente al pagamento, a favore delle ditte interessate, dell'importo differenziale loro spettante, insieme a quello relativo all'integrazione ordinaria dovuto per la campagna 1972-73, condizionatamente all'acquisizione della copia dell'esemplare di controllo previsto dal regolamento (C.E.E.) n. 2315/69 del 19 novembre 1969, completo delle indicazioni previste dall'art. 5 del regolamento (C.E.E.) n. 1576/72 del 24 luglio 1972 e secondo le richieste formulate dalle ditte stesse.

Art. 3.

Per i semi di colza e di ravizzone spediti in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità in data anteriore al 26 luglio 1972 e messi sotto controllo successivamente a tale data, la corresponsione degli importi differenziali potrà essere subordinata all'acquisizione di una dichiarazione, sostitutiva della copia dell'esemplare di controllo, rilasciata dalle autorità competenti ad effettuare i controlli, dalla quale devono risultare tutti gli elementi contemplati dall'esemplare medesimo.

Art. 4.

L'ammontare degli importi differenziali determinato dai competenti organi comunitari, viene riportato periodicamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella rubrica « disposizioni e comunicati ».

Art. 5.

Chiunque nella produzione della documentazione necessaria per ottenere il pagamento degli importi differenziali di cui al presente decreto, fornisce dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici di cui al presente decreto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1972

Il Ministro: NATALI

(10241)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 agosto 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di Arpino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972 il consiglio comunale di Arpino è stato sciolto, con la contestuale nomina del vice prefetto ispettore dott. Giacomo Biggio a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso.

Il predetto commissario ha tuttavia in corso numerosi adempimenti relativi a pratiche importanti, come quelle concernenti il programma di fabbricazione, la costruzione della scuola media del capoluogo, la costruzione e sistemazione di opere stradali, acquedottistiche e di fognatura, la costruzione di opere cimiteriali, il restauro della sede comunale e la manutenzione dei locali scolastici.

Poichè i suddetti adempimenti non possono essere sospesi o comunque ritardati senza pregiudizio per la civica azienda, è opportuno che l'opera del commissario sia dallo stesso continuata, allo scopo di avviare a sollecita definizione le pratiche sopra cennate.

Attesa, pertanto, la necessità di prorogare la gestione commissariale, si è provveduto all'uopo con decreto prefettizio in data odierna, a sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Frosinone, addì 16 agosto 1972

Il prefetto: LA CORTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Arpino e nominato commissario stra-

ordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il vice prefetto ispettore dott. Giacomo Biggio;

Considerato che in data odierna viene a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Arpino, affidata al vice prefetto ispettore dott. Giacomo Biggio, è prorogata a termini di legge, comunque, fino all'insediamento degli organi ordinari d'amministrazione.

Frosinone, addì 16 agosto 1972

Il prefetto: LA CORTE

(10227)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 agosto 1972.
Proroga della gestione commissariale del comune di Esperia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972 il consiglio comunale di Esperia è stato sciolto, con la contestuale nomina del dott. Antonino Di Franco a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso.

Il predetto commissario ha tuttora in corso indifferibili adempimenti per il perfezionamento amministrativo di pratiche importanti, come quelle concernenti la strada di collegamento tra il capoluogo ed il centro di Esperia Inferiore, la scuola materna, il campo sportivo e la sistemazione dei due cimiteri.

Poichè i suddetti adempimenti non possono essere sospesi o comunque ritardati senza pregiudizio per la civica azienda, è opportuno che l'opera del commissario sia dallo stesso continuata, allo scopo di avviare a sollecita definizione le pratiche sopra cennate.

Attesa, pertanto, la necessità di prorogare la gestione commissariale, si è provveduto all'uopo con decreto prefettizio in data odierna, a sensi degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Frosinone, addì 16 agosto 1972

Il prefetto: LA CORTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Esperia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Antonino Di Franco;

Considerato che in data odierna viene a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Esperia, affidata al vice prefetto ispettore dott. Antonino Di Franco, è prorogata a termini di legge e, comunque, fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione.

Frosinone, addì 16 agosto 1972

Il prefetto: LA CORTE

(10228)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 agosto 1972.
Proroga gestione commissariale del comune di Guglionesi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott. Alfio Tomasello.

Nel corso della sua gestione il commissario straordinario ha già impostato ed avviato a soluzione alcuni dei problemi più urgenti di quella civica azienda, quali la revisione del regolamento e della pianta organica, il reperimento delle aree da destinarsi alla edilizia economica e popolare in base alla legge n. 167, l'adeguamento del piano di fabbricazione alle mutate esigenze della zona e la esecuzione di importanti opere pubbliche, quali la sistemazione della casa comunale, il completamento di alcuni edifici per l'istruzione elementare e superiore, la sistemazione della rete viaria interna e della rete idrica e fognante.

Occorre, però, ancora provvedere all'esame di importanti e fondamentali problemi relativi alla sistemazione dei vari servizi di interesse generale ed attinenti all'ampliamento e potenziamento della pubblica illuminazione, organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, completamento del nuovo campo sportivo, installazione dell'impianto di distribuzione urbana del gas metano.

Per tali considerazioni, con il decreto prefettizio in pari data, è stata disposta la proroga della predetta gestione, ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Campobasso, addì 16 agosto 1972

p. *Il prefetto*: DONADONI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 maggio 1972, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Guglionesi ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto il direttore di sezione dott. Alfio Tomasello;

Considerato che il giorno 16 agosto 1972 scadrà il periodo di mesi tre previsto dall'art. 323 del testo unico leggi comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata per la durata massima consentita, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e dello art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Guglionesi affidata con il decreto presidenziale surriferito al direttore di sezione dott. Alfio Tomasello, è prorogata per la durata massima consentita dalle surrichiamate disposizioni di legge.

Campobasso, addì 16 agosto 1972;

p. *Il prefetto*: DONADONI

(10238)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 10 agosto 1972:

Cazzaniga Donesmondi Ferrante, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Giardino Furio, notaio residente nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Desio, distretto notarile di Milano.

Stasi Porzia, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano.

Luoni Egidio, notaio residente nel comune di Trecate, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano.

Ripamonti Giovanni, notaio residente nel comune di Cerano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano.

Stipa Carla, notaio residente nel comune di Itri, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Milano.

(10231)

Con decreto ministeriale 10 agosto 1972:

Catalini Furio, notaio residente nel comune di Scandiano, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

Mirri Giorgio, notaio residente nel comune di Pontebba, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Russi, distretto notarile di Ravenna.

Mazzucco Luigi, notaio residente nel comune di None, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Borgo Eugenio, notaio residente nel comune di Frossasco, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Benetti Paolo, notaio residente nel comune di Cabras, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Rovegno, distretto notarile di Genova.

Barbarisi Fortunata Maria, notaio residente nel comune di San Paolo di Civitate, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Paolisi, distretto notarile di Benevento.

Colarusso Franco, notaio residente nel comune di Tricarico, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Bonito, distretto notarile di Benevento.

Saba Antonio, notaio residente nel comune di Monserrato frazione di Cagliari, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Pisenti Gustavo, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Maniago, distretto notarile di Pordenone.

(10232)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 483, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Francucci Giovanni, nato il 22 gennaio 1916 a Lettomanoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 1095, riportate in catasto alle particelle numeri 435 parte, 356-*a f*, 18-*g* e 18-1/8 del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 159 e 160.

(10112)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1971, n. 1544, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Potenza Vincenzo, nato il 29 novembre 1939 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 5570, riportate in catasto alle particelle numeri 276 parte e 659 del foglio di mappa n. 34 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 184-*a* e 185-*a*.

(10108)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1972, n. 1355, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione al comune di Montenero di Bisaccia della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale di Montenero di Bisaccia, estesa mq. 13.900, riportata in catasto alla particella n. 30 subalterno *b*) del foglio di mappa n. 71 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 13-*a*.

(10230)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 agosto 1972 il Comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.557.460 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10264)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dalle acque del fiume Magra in comune di Ameglia

Con decreto 26 giugno 1972, n. 286, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno emerso dalle acque del fiume Magra, in comune di Ameglia (La Spezia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappale 349 della superficie di mq. 100 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato l'8 maggio 1971 con allegata planimetria 29 settembre 1971 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto di mappa con allegata planimetria che fanno parte integrante del decreto stesso.

(10150)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1972, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 18, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Paolo Di Grazia avverso il decreto ministeriale 24 febbraio 1965, con il quale era stata respinta l'istanza dell'interessato intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo.

(10233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 23 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,25	581,25	581,20	581,25	581,10	581,20	581,30	581,25	581,25	581,20
Dollaro canadese	591,25	591,25	591,50	591,25	591,50	591,25	591,30	591,25	591,25	591,20
Franco svizzero	153,75	153,75	153,85	153,75	154 —	153,70	153,8350	153,75	153,75	153,75
Corona danese	84,25	84,25	84,23	84,25	84,05	84,25	84,235	84,25	84,25	84,25
Corona norvegese	89,19	89,19	89,20	89,19	89,20	89,18	89,18	89,19	89,19	89,19
Corona svedese	123,02	123,02	123,05	123,02	122,90	123,02	123,06	123,02	123,02	123 —
Fiorino olandese	181,065	181,065	181,10	181,065	180,80	181,05	181,12	181,065	181,06	181,55
Franco belga	13,252	13,252	13,26	13,252	13,25	13,25	13,2555	13,252	13,25	13,25
Franco francese	116,22	116,22	116,22	116,22	116,20	116,20	116,22	116,22	116,22	116,20
Lira sterlina	1422,20	1422,20	1422 —	1422,20	1420,50	1422,20	1422,60	1422,20	1422,20	1422,20
Marco germanico	182,20	182,20	182,35	182,20	181,80	182,18	182,28	182,20	182,20	182,20
Scellino austriaco	25,26	25,26	25,27	25,26	25,30	25,25	25,27	25,26	25,26	25,25
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,68	21,70	21,68	21,72	21,676	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,15
Yen giapponese	1,935	1,935	1,9350	1,935	1,93	1,93	1,932	1,935	1,93	1,93

Media dei titoli del 23 agosto 1972

Rendita 5 % 1935	97,825
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,50
» 5 % (Ricostruzione)	92,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,25
» 5 % (Città di Trieste)	93,225
» 5 % (Beni esteri)	92,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,25
» 5,50 % » » 1968-83	96,275
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	98,225
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,275
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,70
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1972

Dollaro USA	581,275
Dollaro canadese	591,275
Franco svizzero	153,792
Corona danese	84,242
Corona norvegese	89,185
Corona svedese	123,04
Fiorino olandese	181,092
Franco belga	13,254
Franco francese	116,22
Lira sterlina	1422,40
Marco germanico	182,24
Scellino austriaco	25,265
Escudo portoghese	21,688
Peseta spagnola	9,16
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 341-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 341-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Orlandi Carlo, con sede in Milano, via dei Vespri Siciliani n. 16-a.

(10166)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 2-BG »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 2-BG », a suo tempo assegnato alla ditta Curmis Giacomo, con sede in Bergamo, via Monte Grappa, n. 7.

(10167)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 395-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Norese Sergio, con sede in Valenza (Alessandria), via P. Paietta n. 31, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 395-AL » ha dichiarato di aver smarrito tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(10168)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 380-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 380-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Galosci Eugenio, con sede in Firenze, via Por S. Maria, n. 37-r.

(10169)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 340-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 340-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Luchino Rigatti Luchini, con sede in Milano, via Bambaia, n. 5.

(10170)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 279-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 279-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Corti Renato, con sede in Firenze, via dei Serragli, n. 124.

(10171)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 273-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 273-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Pagliari Orlando, con sede in Firenze, piazza dei Rossi n. 2.

(10172)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 288-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 288-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Farioli Luigi, con sede in Milano, via Bramante, n. 29.

(10173)

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 221-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 221-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Meucci Guido, con sede in Firenze, via Por S. Maria, n. 2.

(10174)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 200-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 200-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Canzi Felice, con sede in Milano, via Commenda, n. 33.

(10175)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 203-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 203-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Canali Luigi, con sede in Firenze, via Bellini, n. 58.

(10176)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 286-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 286-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Mauri Achille, con sede in Milano, via C. Correnti, n. 7.

(10177)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 768-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 768-MI », a suo tempo assegnato alla ditta « Maura » di Cattaneo Giovanni, con sede in Milano, via De Alessandri, n. 1.

(10178)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 102-FI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 102-FI », a suo tempo assegnato alla ditta Cini Lisandro, con sede in Firenze, via dei Serragli, n. 111.

(10180)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 741-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 741-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Fanti & Macchi S.d.f. con sede in Milano, via Soave, n. 24.

(10181)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 620-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 620-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Zanardi Ermanno, con sede in Milano, via Zamenhof, n. 17.

(10183)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 484-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 484-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Villata Giuseppe, con sede in Bollate (Milano), via Monte Amiata n. 5.

(10185)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 6 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1972, registro n. 12, foglio n. 154, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal dott. Eden Menna avverso il decreto ministeriale 30 aprile 1969, con cui, su conforme deliberazione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'industria, è stata disposta la promozione di cinque ispettori principali alla qualifica di ispettore capo interregionale nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

(10165)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° maggio 1972 al 31 luglio 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei Regolamenti (CEE) n. 825/72, n. 826/72, n. 902/72 e n. 1003/72.

(in lire italiane per kg, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo dal 1-5-1972 al 16-5-1972	Prelievo dal 17-5-1972 al 31-7-1972	Supplemento prelievo
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
		I. uova di volatili da cortile:			
	01	a. uova da cova (*a*)	9,35 (per unità)	10,00 (per unità)	zero
		b. altre:			
	02-03-05	1. di galline	106,10	114,05	112,50 (*b*)
	07	2. di anatre, oche, tacchine e faraone	106,10	114,05	112,50 (*b*)
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
		a. uova sgusciate:			
	15	1. essiccate	450,00	483,60	512,50 (*c*)
	18	2. altre	123,10	132,30	150,00 (*c*)
		b. giallo d'uova:			
	22	1. liquido	216,50	232,70	125,00 (*c*) (*d*)
	25	2. congelato	231,35	248,70	46,90 (*c*) (*e*)
	28	3. essiccato	456,30	490,50	425,00 (*c*)

(*a*) Sono ammesse in questa voce soltanto le uova di volatili da cortile che rispondono alle condizioni stabilite dagli organi competenti delle Comunità europee.
(*b*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Repubblica del Sudafrica, dall'Australia o dalla Romania.
(*c*) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dall'Austria.
(*d*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Jugoslavia, della Etiopia, della Romania o della Svizzera si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00.
(*e*) Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Romania, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera o della Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 250,00.

(10072)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/23198 di data 23 giugno 1931, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Reghent Antonia ved. Bukavec, nata a Trieste il 7 agosto 1880, venne ridotto, su domanda della predetta, in forma italiana di « Bucchi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Giovanni, Giuseppe, Stefania e Giovanna;

Vista la domanda di data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio della predetta, sig. Giovanni Bucchi, nato a Trieste il 7 giugno 1910 e qui residente Prosecco, 64, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Bukavec »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Bucchi nei confronti dell'istante Giovanni Bucchi è restituito nella forma originaria di « Bukavec ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 agosto 1972

p. *Il Prefetto*: AUSTRIA

(10211)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/29957 di data 7 marzo 1930, con il quale il cognome del sig. Rupel Giovanni, nato a Trieste il 17 aprile 1887, venne ridotto, su domanda del predetto, in forma italiana di « Rupelli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Vittoria Bukavez ed ai figli Antonio, Milano, Giovanna, Vittorio, Savica, Giovanni e Daniele;

Vista la domanda di data 16 giugno 1972, corredata della prescritta documentazione, della figlia del predetto, signora Rupelli Savica ved. Pahor, nata a Trieste il 3 ottobre 1919 e qui residente, Prosecco, 575, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Rupel »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Rupelli nei confronti dell'istante Savica Rupelli è restituito nella forma originaria di « Rupel ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 4 agosto 1972

p. *Il Prefetto*: AUSTRIA

(10207)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria meccanica.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria meccanica, presso la Direzione generale Servizio Rischi, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria meccanica;

b) abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere;

c) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato n. 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'Ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dello Istituto, sarà così composta:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad ingegnere principale o con qualifica di tecnico specialista.

Segretario:

un funzionario della Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alle categorie direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sulle materie indicate nella parte I del programma di esame allegato 3);

una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma stesso.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avra a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 5).

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria di merito

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore, nomina in prova e nomina in ruolo del vincitore.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale dichiarerà il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il comitato esecutivo procederà alla nomina in prova del vincitore del concorso, fissandone la decorrenza.

I candidati risultati idonei oltre al vincitore, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Il vincitore del concorso nominato in prova, il quale senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assume servizio presso la sede assegnata alla data prefissata sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso al candidato nominato in prova sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.
Documentazione di nomina

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguiti alla partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in ingegneria meccanica in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora il candidato abbia superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed abbia diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1) al presente bando, dovrà produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbia già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

Ove il concorrente stesso abbia riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero sia stato deportato od internato per motivi di persecuzione razziale dovrà produrre copia della sentenza emessa a suo carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale ha residenza.

Il candidato licenziato da uno degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detto ente;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, qualora si tratti di ufficiale, o del foglio matricolare, qualora si tratti di sottufficiale o militare di truppa o di candidato che sia stato arruolato dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbia prestato servizio militare. I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora l'aspirante, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora l'aspirante appartenga ad una classe non ancora chiamata a visita militare dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Qualora l'aspirante arruolato nella leva di mare, non abbia ancora prestato servizio militare, dovrà produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Qualora l'aspirante sia invalido di guerra o invalido civile per fatto di guerra o assimilato, oppure sia invalido per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

L'aspirante mutilato o invalido civile dovrà produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, il candidato dichiarato vincitore che non sia già dipendente di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *i*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

L'aspirante che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, sia in servizio presso l'I.N.A.I.L. è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *i*) anche se di data anteriore a tre mesi.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, qualora il candidato nominato nella qualifica relativa al posto messo a concorso appartenga al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserverà tale trattamento.

Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla 1ª posizione economica del ruolo dei tecnici specialisti.

Art. 12.
Nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza del vincitore

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il comitato esecutivo potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina del rinunciatario o del decaduto, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il presidente: PULCI

ALLEGATO 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda

RACCOMANDATA R.R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. Servizio del personale Via IV Novembre, 144 — 00187 ROMA

I sottoscritt. (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. a il (2) domanda di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico per esami e per titoli a un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria meccanica, presso la Direzione generale Servizio Rischi, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine l sottoscritt. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (4) ;

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione, e cioè presso e di essere cessat. a causa di (6);

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

l sottoscritt. dichiara inoltre:

di essere residente nel comune di (provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

Fa presente che non allega ai sensi e per gli effetti dello art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale Servizio del personale:

l sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) (cognome e nome) (via, piazza, ecc.) n. (località provincia) (codice di avviamento postale).

l sottoscritt. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data

Firma

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1) al bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE PRIMA

Tecnologie meccaniche:

I materiali metallici: proprietà ed impiego nelle operazioni tecnologiche, metodi di prova e di indagine. Il deperimento dei materiali metallici. La foggiatura per fusione, per plasticità, per sinterizzazione. La saldatura. Macchine utensili semiautomatiche e automatiche, a moto di lavoro rotativo, a moto di lavoro rettilineo. Organizzazione della produzione. Automazione.

Metallurgia e metallografia:

Principi di chimica fisica nelle tecnologie metallurgiche. La produzione della ghisa all'altoforno Fabbricazione dell'acciaio al convertitore, al forno Martin-Siemens, al forno elettrico.

Chimica applicata:

Acque, trattamento delle acque, caratteristiche delle acque per uso industriale, acque residue industriali. Leganti, materiali ceramici e vetri. Materie plastiche e gomma. Legno. Combustibili e combustione.

Tecnica delle costruzioni:

Calcolo di strutture in cemento armato e in acciaio.

PARTE SECONDA

Nozioni sull'assicurazione infortuni sul lavoro; tariffa dei premi e modalità per la sua applicazione.

ALLEGATO 4

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

Titoli di preferenza: documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa, ovvero un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento, potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ov-

vero dal competente istituto assicuratore, comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del *regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare* n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, *dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al* trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre *1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104*. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) *coniugati o vedovi con o senza prole:* stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), *nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23)*, i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

(10088)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria, presso la Direzione generale - Servizio Rischi, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) *diploma di laurea in ingegneria mineraria;*

b) abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere;

c) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato n. 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

d) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

Art. 3.

Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'Ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (*in carattere stampatello* se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso, indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, *perdono giudiziale o riabilitazione*) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dello Istituto, sarà così composta:

Presidente:

il Presidente dell'Istituto o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dell'Istituto con qualifica non inferiore ad ingegnere principale e con qualifica di tecnico specialista;

Segretario:

un funzionario della Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alle categorie direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

due prove scritte vertenti sulle materie indicate nella parte I del programma di esame allegato 3);

una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma stesso.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4), che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di essa.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 5).

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione della graduatoria di merito

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi per lavoro;
6) gli orfani di guerra:
7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani di caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione del vincitore, nomina in prova e nomina in ruolo del vincitore.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale dichiarerà il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il comitato esecutivo procederà alla nomina in prova del vincitore del concorso, fissandone la decorrenza.

I candidati risultati idonei oltre al vincitore, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Il vincitore del concorso nominato in prova, il quale senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assuma servizio presso la sede assegnata alla data prefissata sarà dichiarato decaduto dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso al candidato nominato in prova sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

Il vincitore del concorso dovrà presentare o far pervenire i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguiti alla partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in ingegneria mineraria in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Qualora il candidato abbia superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed abbia diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1) al presente bando, dovrà produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbia già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato n. 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito.

Ove il concorrente stesso abbia riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero sia stato deportato od internato per motivi di persecuzione razziale dovrà produrre copia della sentenza emessa a suo carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale ha residenza.

Il candidato licenziato da uno degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detto ente;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, qualora si tratti di ufficiale, o del foglio matricolare, qualora si tratti di sottufficiale o militare di truppa o di candidato che sia stato arruolato dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbia prestato servizio militare. I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora l'aspirante, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva dovrà presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora l'aspirante appartenga ad una classe non ancora chiamata a visita militare dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Qualora l'aspirante arruolato nella leva di mare, non abbia ancora prestato servizio militare, dovrà produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito lo accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Qualora l'aspirante sia invalido di guerra o invalido civile per fatto di guerra o assimilato, oppure sia invalido per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo allo impiego cui aspira.

L'aspirante mutilato o invalido civile dovrà produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, il candidato dichiarato vincitore che non sia già dipendente di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere d), e), f), i) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

L'aspirante che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, sia in servizio presso l'I.N.A.I.L. è esonerato dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dello Istituto, compresi quelli indicati alle lettere d), e), f), i) anche se di data anteriore a tre mesi.

Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, qualora il candidato nominato nella qualifica relativa al posto messo a concorso appartenga al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbia optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserverà tale trattamento.

Al vincitore assunto in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla 1ª posizione economica del ruolo dei tecnici specialisti.

Art. 12.

Nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza del vincitore

Nel caso che il posto messo a concorso resti scoperto per rinuncia o per decadenza del vincitore, il comitato esecutivo potrà procedere, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina del rinunciatario o del decaduto, ad altra nomina secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 30 maggio 1972

Il presidente: PULCI

ALLEGATO 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

RACCOMANDATA R.R.

Schema di domanda

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. Servizio del personale - via IV Novembre, 144 — 00187 ROMA

l sottoscritt. (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. a il (2) domanda di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico per esami e per titoli a un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria, presso la Direzione generale Servizio Rischi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine l sottoscritt. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (4) ;

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione, e cioè presso e di essere cessat. a causa di (6);

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

l sottoscritt. dichiara inoltre:

di essere residente nel comune di (provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

Fa presente che non allega ai sensi e per gli effetti dello art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale Servizio del personale:

l sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) (cognome e nome) (via, piazza, ecc.) n. (località provincia) (codice di avviamento postale).

l sottoscritt. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data

Firma

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1) al bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE PRIMA

Arte mineraria:

Metodi di coltivazione: a cielo aperto, in sotterraneo, allo stato fluido o fluidificato. Criteri di scelta dei vari metodi. Studio di progetto di coltivazione mineraria. Caratteristiche dei servizi: abbattimento, sostegno, trasporto, eduzione, ventilazione, manutenzione. Sicurezza in miniera. Concentrazione e trattamento dei minerali.

Giacimenti minerari:

Classifica dei giacimenti. Caratteristiche dei principali tipi di giacimenti in rapporto alle modalità di prospezione, ricerca, esplorazione, coltivazione, alle condizioni di formazione. Giacimenti di origine ignea, esogena, metamorfica. Mezzi e metodi di prespezione, ricerca ed esplorazione.

Tecnica dei sondaggi:

I vari sistemi di perforazione e campi di applicazione. Perforazione rotary. Programmi di perforazione. Progetto e verifica. delle tubazioni. Cementazioni. Carotaggio. Organizzazione dei caratteri di perforazione. Sicurezza e prevenzione.

Tecnica delle costruzioni:

Calcoli di strutture in cemento armato e in acciaio.

PARTE SECONDA

Nozioni sull'assicurazione infortuni sul lavoro; tariffa dei premi e modalità per la sua applicazione.

Lotta contro le polveri negli ambienti minerari ed industriali in genere.

ALLEGATO 4

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri, o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

Titoli di preferenza: documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. *69-ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computanto tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della

unione stessa, ovvero un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento, potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dallà Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero dal competente istituto assicuratore, comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace e cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

(10089)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lissone.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lissone (Milano);

Visto il decreto ministeriale in data 18 luglio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Lissone, nell'ordine appresso indicato:

1.	Cerruti dott. Carlo	punti	87,63	su 132
2.	Russomanno dott. Guido	»	86,60	»
3.	D'Ancona dott. Antonio	»	84,87	»
4.	Stefani dott. Pietro	»	84,43	»
5.	Campanozzi dott. Michele	»	81,16	»
6.	Antinori dott. Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	81,06	»
7.	Spani dott. Tommaso	»	81,06	»
8.	Sallustio dott. Vito	»	78,51	»
9.	Raimondo dott. Vincenzo	»	78,38	»
10.	Geraci dott. Vincenzo	»	77,92	»
11.	Marassi dott. Fulvio	»	77,89	»
12.	Milanesi dott. Luigi	»	77,85	»
13.	Mangiaterra dott. Giuseppe	»	77,83	»
14.	Iannettone dott. Giovanni	»	77,39	»
15.	Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
16.	Magnani Giovanni, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	76,89	»
17.	Tamburrano dott. Nicola	»	76,89	»
18.	Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
19.	Vitale Francesco	»	76,33	»
20.	Maddalone Pasquale	»	75,60	»
21.	Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
22.	Ventriglia dott. Giovanni	»	75,27	»
23.	Moriconi dott. Benito	»	75,24	»
24.	Bartalena dott. Valentino, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75,19	»
25.	Imboldi dott. Rocco Emilio	»	75,19	»
26.	Rollone Eusebio	»	75 —	»
27.	Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
28.	De Negri dott. Enrico	»	73,99	»
29.	Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
30.	Mantelli Erminio	»	72,98	»
31.	Di Blasi dott. Giuseppe		72,96	»
32.	Lauletta dott. Angelo	»	72,51	»

33. De Pascale dott. Mario	punti	72,43	su 132
34. Parini Antonio	»	71,66	»
35. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
36. Evangelisti Ugo	»	71,06	»
37. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
38. Tinterri Otello	»	70,89	»
39. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
40. Repetti dott. Gino	»	70,01	»
41. Facchini Mario	»	69,72	»
42. Italiano dott. Francesco	»	69,42	»
43. Laspia dott. Antonio	»	69,18	»
44. Di Stilo dott. Rocco Orlando	»	68,35	»
45. Tarella dott. Domenico	»	66,92	»
46. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
47. Guercio Aldo	»	66,49	»
48. Ceruti Giuseppe	»	65,14	»
49. Agnoli Mario	»	63,87	»
50. Trullo Antonio	»	63,76	»
51. Rapetti Andrea	»	63,41	»
52. Suelzu dott. Clemente	»	63,27	»
53. Nepomuceno Renato	»	60,56	»
54. Viganò Mauro	»	59,14	»
55. Monti Giovanni	»	57,90	»
56. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(10234)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Concorso per titoli ed esami per il conferimento di sedi farmaceutiche in provincia di Venezia

Con decreto n. 4018 del 12 luglio 1972, è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle seguenti sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione nella provincia di Venezia:

1) sede 2ª del comune di Camponogara, frazione Prozzolo rurale;

2) sede 5ª del comune di Cavarzere, frazione S. Pietro rurale;

3) sede 2ª del comune di Caorle urbana;

4) sede 3ª del comune di Caorle rurale;

5) sede 5ª del comune di Caorle, frazione S. Gaetano rurale;

6) sede 6ª del comune di Chioggia, frazione Sottomarina urbana;

7) sede 10ª del comune di Chioggia, frazione Sottomarina urbana;

8) sede 12ª del comune di Chioggia, frazione Valli rurale;

9) sede 2ª del comune di Cona, frazione Cantarana rurale;

10) sede 2ª del comune di Eraclea, frazione Torre di Fine rurale;

11) sede 3ª del comune di Eraclea, frazione Stretti rurale;

12) sede 5ª del comune di Mira, frazione Borbiago rurale;

13) sede 2ª del comune di Musile di Piave urbana;

14) sede 2ª del comune di Pianiga, frazione Cazzago rurale;

15) sede 2ª del comune di Salzano, frazione Robegano rurale;

16) sede 5ª del comune di S. Donà di Piave, frazione Cittanova rurale;

17) sede 7ª del comune di S. Donà di Piave, frazione Calvecchia rurale;

18) sede 4ª del comune di S. Michele al Tagliamento, frazione S. Giorgio al Tagliamento rurale;

19) sede 2ª del comune di S. Stino di Livenza, frazione Corbolone rurale;

20) sede 4ª del comune di Spinea urbana;

21) sede 41ª del comune di Venezia, Giudecca, Saccafisola urbana;

22) sede 48ª del comune di Venezia-Lido urbana;

23) sede 49ª del comune di Venezia-Lido, Malamocco rurale;

24) sede 68ª del comune di Venezia, frazione Mestre, località Giustizia urbana;

25) sede 72ª del comune di Venezia, frazione Mestre, via Tevere urbana.

26) sede 79ª del comune di Venezia, frazione Favaro Veneto, via Cervino urbana;

27) sede 83ª del comune di Venezia, frazione Favaro Veneto, località Tessera rurale;

28) sede 87ª del comune di Venezia, frazione Marghera, piazzale Autostrada urbana;

29) sede 93ª del comune di Venezia, frazione Chirignago, via Miranese urbana;

30) sede 94ª del comune di Venezia, frazione Chirignago, Asseggiano urbana.

Le domande di ammissione, corredate dai documenti di rito e dai titoli, dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Venezia, Zattere, 1405, entro le ore 12 del 23 settembre 1972.

Venezia, addì 24 luglio 1972

Il medico provinciale: MAGRÌ

(10219)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 5 maggio 1971, n. 1034, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Visto il successivo decreto 14 giugno 1972, n. 1223 concernente l'ammissione dei candidati al concorso sopraindicato;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 76 del 22 maggio 1972 modificato per quanto riguarda la persona del segretario con decreto n. 500 del 21 marzo 1972;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi dei sanitari dipendenti dai comuni e dalle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami indicato in premessa:

1. Cervi Marsilia	punti	68,2625
2. Romagnoli Maria	»	64,3550
3. Mastellari Romana	»	58,0000
4. Marchetti Favilla	»	56,2325

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Ferrara e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 7 agosto 1972

Il medico provinciale ff.: RIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami di ostetrica condotta vacanti in privincia di Ferrara al 30 novembre 1970;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1935, n. 281, in relazione all'art. 23 dello stesso regolamento, sostituito dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Le seguenti candidate, cassificate nella graduatoria di merito di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Cervi Marsilia: consorzio per il servizio ostetrico fra i comuni di Tresigallo e Formignana;

Romagnoli Maria: Goro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale, della prefettura di Ferrara e dei comuni interessati.

Ferrara, addì 8 agosto 1972

Il medico provinciale ff.: Rio

(10213)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1972, n. **14.**

Esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e foreste e pesca nelle acque interne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 20 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le funzioni in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne elencate dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

Art. 2.

Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

1) provvede alla classificazione e declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e montana, dei bacini montani e delle zone depresse;

2) approva i piani generali di bonifica, i piani comprensoriali e zonali, i piani concernenti opere pubbliche, i programmi di investimento, di intervento ed assistenza tecnica ed i relativi finanziamenti, stabilendo i criteri per la loro attuazione;

3) determina i criteri per la ripartizione delle disponibilità finanziarie di competenza regionale dei fondi nazionali di rotazione di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 17 ottobre 1966, n. 910, e delibera circa la proposta di ripartizione della quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati;

4) approva i programmi regionali di intervento da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione dei regolamenti della CEE relativi alle strutture agricole;

5) formula i criteri per la utilizzazione dei boschi e dei terreni destinati al pascolo; esprime i pareri in ordine alla sistemazione idrogeologica e alla conservazione del suolo;

6) indica le direttive per l'azione da svolgere per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agricoli;

7) delibera il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di ripopolamento;

8) approva i regolamenti tipo per la caccia controllata;

9) istituisce e revoca le riserve di caccia e pesca nelle acque interne e fissa le norme sulla piscicoltura ed il ripopolamento ittico.

Art. 3.

Attribuzioni della Giunta

Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

Art. 4.

Attribuzioni del Presidente della Giunta

Il presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 19 luglio 1972

CONTI

(9852)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.